

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023 - 2025
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**



**Comune di Balme
Città Metropolitana di Torino**

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

INTRODUZIONE

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti. In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che *“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”*.

In particolare il paragrafo 8.4 del principio contabile della programmazione definisce il DUPS come lo *“strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative ... Il DUPS costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ...”*.

...Il DUPS costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione...”.

Il Paragrafo 8.1 definisce La sezione strategica (SeS).

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente...”

...In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”.

Il Paragrafo 8.2 definisce La sezione operativa (SeO).

“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUPS, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere...”

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18/5/2018 ha emanato un decreto che modifica il paragrafo 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione, prevedendo, a seconda delle dimensioni demografiche dei Comuni, la predisposizione di un DUPS semplificato.

Il nuovo DUPSS è suddiviso in:

- Una parte prima, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'Ente;
- Una parte seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale

Dopo il suddetto paragrafo 8.4 è aggiunto il seguente:

8.4.1 Il documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti.

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) informa ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

IL DUPS dovrà in ogni caso illustrare:

- a) *L'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;*
- b) *La coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- c) *La politica tributaria e tariffaria;*
- d) *L'organizzazione dell'Ente e del suo personale;*
- e) *il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;*
- f) *Il rispetto delle regole di finanza pubblica*

Nel DUPS deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.....”

Viene quindi meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alla risultanze dei dati della popolazione e del territorio.

Sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia l'esame delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l'inserimento di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'Ente (dal piano delle alienazioni a quello di contenimento delle spese, dal fabbisogno del personale ai piani di razionalizzazione)

ITER DI APPROVAZIONE DEL DUPS

Il DUPS, di norma, deve essere predisposto dalla Giunta entro il 31 luglio di ogni anno “*per le conseguenti deliberazioni*” (Art. 170 TUEL).

Poiché il Comune di BALME conta una popolazione di 106 abitanti al 31/12/2022, la redazione del DUPS seguirà la forma prevista per il DUPS Semplificato.

a) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate.

Servizi gestiti in forma diretta

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	MODALITA DI GESTIONE	2023	2024	2025
Anagrafe, Stato civile , Elettorale, Statistica	Diretta	SI	SI	SI
Ragioneria	Diretta	SI	SI	SI
Cimiteriale	Diretta	SI	SI	SI
Zona turistica di pesca	Diretta	SI	SI	SI
Manutenzione strade e verde pubblico (incluso lo sgombero neve sul 40% del territorio)	Diretta	SI	SI	SI

Servizi gestiti in forma associata (CONVENZIONE)

DENOMINAZIONE	SOGGETTO GESTORE	ISCRITTI 2022/2023	PREVISTI 2023/2024	PREVISTI 2024/2025
Scuola statale secondaria di primo grado (Ceres)	Comune di Ceres - Capo-convenzione	4	3	1
Trasporto scolastico alunni scuola infanzia e primaria	Comune di Ala di Stura Capo-convenzione	2	3	5

Servizi gestiti su delega

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SOGGETTO GESTORE	2023	2024	2025
Protezione Civile (intera funzione)	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone	SI	SI	SI
Catasto	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone	SI	SI	SI
CUC	Unione Montana di Comuni delle Valli di	SI	SI	SI
Paesaggistiche, ecc.	Lanzo Ceronda e Casternone	SI	SI	SI
SUAP	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone	SI	SI	SI

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

Socio-assistenziale	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone	SI	SI	SI
Tributi (Bollettazione TARI e contenzioso)	Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone	SI	SI	SI

Servizi affidati a organismi partecipati

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	MODALITA DI GESTIONE	SOGGETTO GESTORE	2023	2024	2025
Nettezza Urbana	Esterna	Ente strumentale Consorzio CISA	SI	SI	SI
Smaltimento rifiuti	Esterna	Partecipata S.I.A. srl	SI	SI	SI
Servizio Idrico Integrato	Esterna	Partecipata SMAT SPA	SI	SI	SI

Servizi affidati ad altri soggetti

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	MODALITA DI GESTIONE	SOGGETTO GESTORE	2023	2024	2025
Biblioteca	Volontariato	volontari	SI	SI	SI
Trasporto scolastico alunni scuola secondaria di primo grado	Esterna	Autobus di Linea ditta CAVOURESE	SI	SI	SI
Sgombero neve (60% del territorio)	Esterna	Ditta esterna	SI	SI	SI
Accertamento tributi e contenzioso (IMU)	Esterna	Ditta CONSELL	SI	SI	SI
Nucleo di Valutazione	Esterna	ALASONATTI Valeria	SI	SI	SI

Enti strumentali partecipati

CISA – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI AMBIENTE

Oggetto sociale: esercizio delle funzioni comunali in materia di igiene urbana ad esso conferite dai Comuni consorziati. In particolare gestisce l'organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata e conferimento agli impianti di trattamento.

Durata: 31/12/2050

Sede legale: Via Trento n° 21/d – CIRIE' - TO

Codice Fiscale: 92007630012

Quota di partecipazione del Comune: 1,39%

Società partecipate

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.

Oggetto sociale: gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente.

Durata: 31/12/2050

Sede Legale: corso XI febbraio 14 – Torino

Codice fiscale: 07937540016

Quota di partecipazione del Comune: 0,00002%

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a final downward stroke, positioned above a horizontal line.

S.I.A. srl – servizi Intercomunali per l'Ambiente

Oggetto sociale: Gestione servizi preordinati a tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale. In particolare realizzazione, conduzione e gestione di impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti.

Durata: 31/12/2050

Sede Legale: Via Trento n° 21/d - CIRIE' - TO

Codice fiscale 08769960017

Quota di partecipazione del Comune: 1,11%

Non vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

AUTORITA' D'AMBITO TORINESE A.T.O.3 - L'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" è un'associazione tra 306 Comuni, tutti ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Torino, e la Città Metropolitana medesima. Rappresenta l'ente di governo d'ambito cui è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

Oggetto sociale: governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione

Istituzione: Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13

Sede Legale: via Lagrange 35 – Torino

Codice fiscale: 08581830018

Quota di partecipazione del Comune: 0,14%

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

la variante strutturale n.1 al PRGC vigente approvati dalla Giunta della Regione Piemonte, con deliberazione n. 3-1022 del 21 febbraio 2020 pubblicata sul BUR n.10 del 5 marzo 2020, adeguati alle modifiche "ex officio" contenute nell'allegato "A" alla medesima deliberazione:

Gli strumenti urbanistici vigenti seppur coerenti con le indicazioni della legge Regionale sono stati interessati da varianti parziali al fine di adattarli alle mutate esigenze della popolazione.

c) Programma di mandato

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.S. semplificato, in linea con il programma di mandato 2019/2024 dell'Amministrazione in carica, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

Interventi nel settore turistico

- Incremento dell'offerta sportiva (percorsi tematici, via ferrata, arrampicata sportiva, calcio, volley, skateboard, bike...)
- Valorizzazione della presenza degli stambecchi (sentiero tematico con bacheche divulgative, visite guidate e convegni scientifici)
- Incremento delle sculture in legno lungo i sentieri (in sicurezza da episodi di sciacallaggio)
- Incremento e diffusione del wi-fi free sul territorio
- Rifacimento e integrazione della segnaletica turistica
- Installazione di una struttura temporanea coperta per piccole manifestazioni
- Riorganizzazione del turismo invernale
- Promozione dell'offerta turistica estiva e invernale

Lavori pubblici

- Rifacimento del tetto dell'alpe Giasset
- Manutenzione e integrazione della rete antincendio
- Rifacimento dei muri fatiscenti nelle frazioni
- Sostituzione dei punti di illuminazione pubblica con lampioni in ghisa e installazione di punti luce fotovoltaici
- Delimitazione e occultamento delle isole ecologiche per i rifiuti
- Realizzazione, attraverso l'Unione Montana, di piazzole per l'atterraggio degli elicotteri sanitari all'Albaron e al Pian della Mussa
- Incentivo alla pulizia e manutenzione dei sentieri tramite operatori volontari, squadre forestali regionali e Cai
- Migliorie funzionali alla Casa del fondo e suo maggior utilizzo
- Realizzazione di nuovi parcheggi
- Intercessione presso la Città Metropolitana al fine di ottenere il miglioramento della viabilità (Sp1 e Strada dei Cornetti Superiore)
- Studio per l'utilizzo di energie rinnovabili a servizio delle strutture comunali
- Creazione di un locale turnario di caseificazione
- Prosecuzione dei lavori già programmati: Alpeggio di Pian Ciamarella e ponte della Ghieri, Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale, Piano di Manutenzione Ordinaria dell'Unione Montana (PMO)

Pian della Mussa:

- Dialogo con Smat per ottenere l'attuazione di acquedotto e fognature, propedeutici alla realizzazione di gabinetti pubblici e allestimenti area camper
- Realizzazione di facili percorsi sul pianoro
- Sistemazione e miglioramento dell'area camper
- Progetto di valorizzazione del SIC (Sito di Interesse Comunitario) del Pian della Mussa in relazione alle peculiarità faunistiche, floreali e ambientali esistenti
- Manutenzione delle aree attrezzate con aggiunta di tavoli, panche e postazioni barbecue
- Delimitazione delle aree a parcheggio
- Utilizzo a fini commerciali dell'edificio del giardino botanico o, in alternativa, vendita all'asta dello stesso

Manutenzioni:

- Manutenzione della casa comunale e dell'edificio antistante

- Manutenzione e migliorie dei parchi gioco bimbi
- Manutenzione e maggior cura del cimitero
- Taglio dell'erba ai bordi delle strade ripetuta durante il periodo di maggior crescita
- Pulizia delle strade e delle piazze
- Manutenzione delle bacheche, delle staccionate e delle passerelle
- Incremento delle fioriere
- Incentivi all'abbellimento esterno delle abitazioni

Eventi e manifestazioni:

- Organizzazione di eventi e manifestazioni (concerti in altura, presepe vivente, mostre, eventi culturali)
- Sostegno alle iniziative di carattere culturale
- Sostegno per la partecipazione alle Valliadi e ad altre manifestazioni sportive
- Proposta di istituzione delle Paravalliadi (con gare per disabilità)

Iniziative diverse

- Azione di sostegno volta al potenziamento delle attività economiche esistenti e supporto alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali e lavorative
- Creazione di un polo medico-infermieristico-assistenziale con presenza di personale sanitario specializzato ad orari stabiliti o su prenotazione, di consulenza sanitaria per residenti e villeggianti in attiva collaborazione con la stazione locale del Soccorso Alpino.
- Partecipazione attiva alla Strategia Aree Interne
- Cooperazione costante con enti superiori, comuni vicini e organismi vari (Unione Montana, Città Metropolitana, Regione, Gal, Cisa)
- Dialogo con SMAT e ATO per il completamento dei collettori fognari nelle frazioni
- Istituzione di un corso di primo soccorso gratuito per i commercianti
- Coinvolgimento attivo di giovanissimi, giovani e diversamente giovani, affezionati al paese, finalizzato alla partecipazione e all'organizzazione di eventi, iniziative, manutenzioni, promozioni, etc.
- Creazione di un notiziario periodico informativo sullo svolgimento dell'attività amministrativa
- Incentivo al garden sharing (campeggio privato di prossimità)
- Creazione di un punto di condivisione dei libri (book-crossing)
- Istituzione di un marchio di denominazione comunale di origine per i prodotti tipici (De.C.O.)

d) Politica tributaria e tariffaria

Il federalismo fiscale ha ridotto il trasferimento di risorse centrali ed accentuato il peso della politica tributaria decentrata. Nella realtà dei fatti i contribuenti che possiedono un immobile a Balme, versano imposte (IMU) superiori a quanto all'ente venga effettivamente riversato dall'Agenzia delle Entrate, gestore dell'intero sistema dei versamento IMU – TASI

. L'instabilità del sistema della fiscalità locale è la principale fonte di incertezze strutturali del bilancio, la principale fonte dei problemi di programmazione a livello politico, la principale motivazione dei continui rinvii dei bilanci di previsione degli enti locali.

Per sua natura un ente locale ha come funzione la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una concomitante attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce momento fondamentale per la veridicità ed attendibilità dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che è possibile preventivare, deriva la sostenibilità finanziaria delle ipotesi di spesa formulate in sede di programmazione di mandato e che, conseguentemente, possono trovare accoglimento nelle previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUPS si sviluppa programmando fin da subito in modo attendibile le entrate in modo da garantire la copertura finanziaria delle attività individuate per il conseguimento degli obiettivi definiti.

La politica tributaria sarà improntata a mantenere invariata o, nei limiti consentiti dalle esigenze di bilancio e dalle nuove disposizioni delle politiche fiscali statali, a non aumentare la pressione fiscale sui cittadini.

Resta comunque aperta la possibilità di varare le tariffe dei servizi al fine di assicurarne la loro copertura finanziaria.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Con l'abrogazione della I.U.C., operata dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il legislatore, sopprimendo in toto la TASI, ha riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), lasciando inalterate le disposizioni della precedente Imposta Unica solamente con riferimento a quelle afferenti alla TARI.

In particolare, l'art. 1 riporta le norme di dettaglio dell'IMU dal comma 730 al comma 783, precisando, al comma 780, le disposizioni che restano ancora in vigore, ossia l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 per i commi 13 e seguenti, ad esclusione del 13-bis e del 21, nonché l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011.

Restano, altresì, vigenti le disposizioni IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque, anche le norme che disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006.

I Comuni si sono trovati a dover gestire un "nuovo" tributo che, come tale, può essere disciplinato in ragione della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, confermata dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019; Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025 Comune di Vallo Torinese Pag. 11 di 49 (D.U.P.S. Siscom)

Considerato quanto sopra si è ritenuto opportuno approvare un diverso regolamento per l'applicazione della "nuova IMU", così da tenere distinte le due discipline. Le precedenti disposizioni continuano ad essere adottate per le attività accertative delle annualità non ancora decadute.

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

- TASI (tributo servizi indivisibili) soppressa in toto

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

In generale, il presupposto d'imposta rimane costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Per quanto riguarda il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A1, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso). In generale

sono confermate le vari disposizioni vigenti, compresa la tassazione derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e le basi imponibili di IMU-TASI grazie al richiamo ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari

Ma l'abolizione della Tasi non ha portato, a un minore peso fiscale per il contribuente. Le nuove aliquote per l'Imu dal 2020 sono passate dall'aliquota base dello 0,76 % allo 0,86 %.

I Comuni hanno la facoltà di aumentarla fino all'1,06 per mille o anche fino all'1,14 per mille (ma solo nel caso in cui l'incremento sia stato deciso già nel 2019). Nel caso dell'aliquota massima, quindi, il risultato finale è un'imposta il cui gravame fiscale sarà uguale alla somma tra Imu e Tasi.

Il Comune di Balme, aveva mantenuto l'aliquota base dello 0,76% dell'Imu, e con l'entrata in vigore della Tasi aveva deliberato l'aliquota allo 0,14% per le seconde case e altri fabbricati .

Per il triennio in esame si prevedono modifiche alle aliquote. Le tariffe in vigore relative alle principali imposte e tasse comunali sono confermate come segue: .

Attività tributaria IMU :

<i>Aliquote IMU</i>	
Abitazione principale (categorie catastali A1 – A8 – A9)	10,6‰
Detrazione abitazione principale	200,00
Altri immobili	10,60‰
Fabbricati rurali e strumentali	Esenti
Terreni agricoli (art. 1 c. 758 lett. D legge 160/2019)	Esenti
Fabbricati categoria D (art. 1 c. 753 legge 160/2019)	7,60

TRIBUTO TARI

- Con la legge stabilità 2020, art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160 è stata abrogata, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (cd. IUC), i mposta che si componeva di una componente di natura patrimoniale, l'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

- La TASSA SUI RIFIUTI (cd. TARI) è rimasta invariata dalla modifica normativa e continua ad essere disciplinata dalla art. 1 Legge 21 dicembre 2013 n. 147 (commi 639 e segg.). L'art. 1, c. 780, legge 160/2019, infatti, ha fatto salve le disposizioni della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano questo tributo

- L'art. 1 comma 651 della legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999 n. 158. La stessa legge al comma 668 dà la possibilità ai Comuni che abbiano attivato sistemi di rilevazione puntuale dei rifiuti di applicare la "tariffa puntuale", basando il prelievo sulla reale produzione di rifiuti di ogni utente e attivando così un circuito virtuoso che consegua una riduzione delle produzioni dei rifiuti.

- Con data 22 maggio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, che definisce quali possono essere le modalità di rilevazione del quantitativo di rifiuti prodotto dagli utenti.

- Sempre a partire dall'anno 2020, è entrata in vigore la regolamentazione del settore attribuita dal legislatore all'Agenzia ARERA fin dal 2018. L'Agenzia, con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)", introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal succitato decreto n. 158/99. La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, definisce le modalità di redazione del Piano Finanziario e l'iter di approvazione che deve essere seguito dal Gestore del servizio integrato e dall'Ente Territorialmente Competente.

In seguito alle variazioni della normativa vigente, le aliquote TARI verranno definite in base al Piano Economico Finanziario redatto dal Consorzio C.I.S.A., ossia l'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione e gestione del servizio ambientale integrato. Le aliquote annuali applicate verranno definitive successivamente all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Piano Economico Finanziario sopra riportato. Tali aliquote saranno in ogni caso idonee a garantire la copertura del livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato (tale situazione potrebbe subire variazioni in base alla normativa vigente).

CANONE UNICO PATRIMONIALE .

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, abolendo pertanto l'imposta pubblicità, il diritto pubbliche affissioni e la Cosap temporanea/permanente a partire dal 2021. L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono confluite nel canone unico patrimoniale, istituito con apposita deliberazione consiliare dall'anno 2021.

LE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA sono state approvate con DGC nel 2021 sono confermate per il triennio.

ENTRATE

Entrate da trasferimenti e Tariffe dei servizi pubblici

L'Ente non gestisce servizi a domanda individuale.

TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti dello Stato e della Regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'Ente.

Trasferimenti statali

Per il triennio 2023/2025 sono previsti:

- i finanziamenti statali a ristoro del minor gettito IMU derivante ai Comuni da talune agevolazioni introdotte dal legislatore.
- il fondo per incremento indennità di funzione al Sindaco (ex D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

- il contributo ai Comuni delle Aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al DPCM del 24 settembre 2020

Sono comunque sempre previsti i trasferimenti per il rimborso delle spese relative alle consultazioni elettorali.

Trasferimenti regionali

Sono principalmente costituiti da trasferimenti regionali per funzioni delegate o trasferite. Tutte le voci sono subordinate all'effettiva disponibilità di fondi da parte della Regione.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate derivanti dall'erogazione di servizi e dalla fruizione dei beni dell'Ente Locale hanno natura extratributaria e sono soggette alle disposizioni legislative che le istituiscono e le regolano, nonché alla normativa regolamentare adottata da ciascuna amministrazione.

Questa parte di entrate comprende quindi dei movimenti da considerarsi di consueta gestione ordinaria e più nello specifico:

vari diritti di segreteria, altri diritti derivanti dalla gestione dei beni che si basano sulle tariffe applicate dal Comune;

affitti dei fabbricati, i canoni di locazione, i canoni BIM e rivieraschi, i servizi cimiteriali sulle tariffe applicate dal Comune;

gli introiti del parcheggio regolamentato al Piano della Mussa;

le sanzioni per irregolarità ed illeciti che si basano sull'applicazione della normativa vigente sanzionatoria;

I rimborsi di spesa per i servizi convenzionati;

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà finanziare le opere o con applicazione di avanzo libero, o con la richiesta di contributi in conto capitale alla Regione Piemonte o allo Stato o con la contrazione di nuovi mutui.

L'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche.

Gli interventi finanziabili nello specifico riguarderanno:

efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il contributo è attribuito sulla base di 7 fasce, distinte in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018: 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; La legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha stabilito che per il 2022 l'importo sia pari a € 100.000,00.

Nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" sono stati previsti ulteriori interventi a favore degli investimenti degli enti locali.

Per il nuovo triennio questa amministrazione si impegna a verificare ogni possibilità di reperimento di risorse straordinarie a favore di interventi straordinari in conto capitale finalizzati al miglioramento della fruizione turistica del territorio nonché alla sicurezza della viabilità e delle strutture pubbliche..

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

La situazione di indebitamento del Comune di Balme è costituita esclusivamente da oneri derivanti da mutui accessi ed ancora in corso di ammortamento, non avendo mai l'Ente fatto ricorso ad altre forme di reperimento di risorse quali leasing, prestiti, BOC, ecc.

I mutui in essere sono in gran parte derivanti da operazioni poste in essere nel periodo 2005 - 2016 per la realizzazione di opere stradali, costruzione e ristrutturazione di fabbricati di proprietà comunale e acquisto di battipista per incentivare l'attività turistica. A questi si è aggiunto, dall'anno 2021, il mutuo contratto sempre con Cassa DD. PP. di € 105.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile comunale denominato "Alpe Giasset".

Si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio:

L'indebitamento dell'ente prevede la seguente evoluzione				
Anno	2022	2023	2024	2025
Residuo debito (+)	113.589,10	196.281,31	169.818,73	150.826,90
Nuovi prestiti (+)	105.000,00			
	22.307,79			18.790,64
Prestiti (capitale) da rimborsare (-)		26.462,58	18.991,83	
Estinzioni anticipate (-)				
Altre variazioni +/- (da specificare)				
Totale fine anno	196.281,31	169.818,73	150.826,90	132.036,26

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2023	2024	2025
Oneri finanziari	5.128,40	4.238,99	3.642,62
Quota capitale	26.462,58	18.194,27	18.790,64
Totale fine anno	31.590,98	23.230,82	22.433,26

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
Controllo limite art. 204/TUEL	2023	2024	2025
	2,62%	2,37%	1,79%

Tasso medio indebitamento			
	2023	2024	2025
Indebitamento inizio esercizio	196.281,31	169.818,73	150.826,90
Oneri finanziari	5.128,40	4.238,99	3.642,62
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	2,61	2,51	2,41

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>			
	2023	2024	2025
Interessi passivi	5.128,40	4.238,99	3.642,62
Entrate correnti	559.076,08	340.984,01	340.908,31
% su entrate correnti	0,91 %	1,24%	1,06%
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00%

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le risorse destinate a missioni e programmi

Le spese del Bilancio di previsione 2023/2025 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo. In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni. Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

LE MISSIONI

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. Una missione può essere finanziata da "autofinanziamento", quindi utilizzando risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit). Questo Ente per l'espletamento dei programmi utilizza storicamente, nel limite del possibile, risorse proprie, sia finanziarie sia di personale e dotazioni strumentali. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività per la manutenzione del territorio comunale, il mantenimento dei servizi che attualmente sono gestiti, e migliorare dove è possibile gli stessi.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al comma 6 dispone che: "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Essendo un ente di piccole dimensioni, e considerando anche che le risorse a disposizione sono sempre esigue risulta difficile fare una adeguata programmazione e inoltre gli acquisti di beni e servizi saranno inferiori ai 40.000,00 euro.

La fornitura di servizi rilevante è correlata ai canoni energia e gas, per i quali comunque ad oggi si è al disotto dei 40.000,00 euro, pertanto le schede allegate al DUPS non vengono compilate.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

La manovra di bilancio 2020 (art. 57, comma 2 bis, del D.L. 124/2019, ha abrogato i vincoli per acquisti di beni e servizi in parte corrente ad eccezione dei vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1 commi 146 e 147 della legge 228/2012.

Premesso che questo Comune ha sempre adottato nella gestione delle spese principi di economicità, efficacia ed efficienza, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni in dotazione, di seguito vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito.

Considerate le ridotte dimensioni dell'Ente e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un Piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola.

Dotazioni Informatiche/strumentali.

L'amministrazione comunale di Balme ha attualmente in dotazione i seguenti beni:

- n. 1 server
- n. 3 personal computers
- n. 1 fotocopiatore - stampante - scanner
- n. 1 apparecchio fax
- n. 1 macchina da scrivere
- n. 2 calcolatrici
- n. 1 distruggidocumenti
- n. 3 radio rice-trasmittenti

(Nell'anno 2018 è stata installata la postazione per il rilascio della CEI, il toner viene fornito dal Ministero e anche le attrezzature in caso di eventuale mal funzionamento, provvederà il Ministero);

Obiettivi per il triennio

Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate sono le minimali necessarie, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione. La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di obsolescenza di apparecchiature tale da non supportare efficacemente l'evoluzione tecnologica e da inficiare l'invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura verificarne l'utilizzo in un ambito dove sia richiesta inferiore tecnologia. Le apparecchiature non più utilizzabili potranno essere dismesse solo nel caso in cui una valutazione costi/benefici dia esito positivo all'attivazione dell'iter procedurale, altrimenti verranno messe fuori uso. L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua ricollocazione in un'altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.

L'unica macchina da scrivere elettronica viene utilizzata sporadicamente per la stampa sui modelli non compilabili a computer pertanto, per ora, non è ancora possibile la sua dismissione.

L'Amministrazione Comunale utilizza di norma al suo interno, nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con gli utenti le tecnologie informatiche e telematiche con obiettivi di efficienza e di progressivo abbandono dell'uso della carta; sussiste la necessità di provvedere ad implementare e modernizzare la gestione dei sistemi informatici dell'Ente per rispondere in maniera sempre più incisiva alla necessità di miglioramento dei servizi, di trasparenza dell'azione amministrativa, di potenziamento dei supporti conoscitivi delle decisioni pubbliche, in un'ottica generale di contenimento dei costi dell'azione amministrativa. A tal fine occorre dare attuazione alle disposizioni inerenti l'Amministrazione aperta, per quanto attiene l'assolvimento del pur sempre costante aggiornamento e dei tanti adempimenti connessi, tra l'altro, alla pubblicazione degli atti amministrativi e delle informazioni conoscitive sulle procedure, sui pagamenti, sulla situazione degli amministratori, sul personale, sull'organizzazione, ecc. Per quanto sopra occorre operare nel senso di un sempre più marcato orientamento verso la c.d. "Amministrazione digitale", attraverso l'implementazione di quei processi di informatizzazione, che, di concerto ad azioni di razionalizzazione organizzativa, consentano di trattare la documentazione amministrativa e di gestire i procedimenti con sistemi digitali, grazie all'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione allo scopo di ottimizzare il lavoro degli uffici ed offrire agli utenti finali servizi di nuova concezione, perciò rapidi ed efficaci.

Software applicativi:

Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sottoutilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione all'Ente.

L'acquisto di nuovi software e/o aggiornamenti avverrà in base alle esigenze dell'ufficio derivanti da disposizioni normative o dall'opportunità di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Autovetture di servizio

L'ente ha in dotazione un PORTER PIAGGIO

Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la fornitura del carburante e/o del lubrificante.

Immobili ad uso abitativo e di servizio

Oltre agli edifici adibiti a funzioni istituzionali o a destinazione definita (Municipio, Biblioteca, ecc.), il patrimonio immobiliare dell'Ente contempla:

l'immobile sito in via Capoluogo 100, i cui spazi vengono concessi in uso gratuito alle Associazioni locali o ai privati, ed utilizzato come ambulatorio medico comunale :

gli immobili di Pian Bosco, Giasset e Ciamarella che formano "l'Alpeggio Ciamarella" dato in locazione a seguito di regolare trattativa;

l'immobile sito in villaggio Albaron, denominato "casa del fondo" utilizzato esclusivamente per manifestazioni; ed il Giardino Botanico al Piano della Mussa

Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza ed è compito dell'Ente garantire il suo costante aggiornamento ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado mediante interventi di manutenzione ed adeguamento alle normative esistenti. Inoltre sul territorio è presente un cimitero, per il quale è prevista la manutenzione ordinaria , mentre per eventuale la manutenzione straordinaria si provvede a seguito di vendita o rinnovo di loculi, cinerari, ossari, aree per tombe di famiglia. Il presente piano non prevede nel triennio l'acquisizione di nuovi immobili.

Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

LE RISORSE UMANE

In questa sezione vengono esposti i dati relativi al personale impiegato nel Comune alla data del 31/11/2021, ovvero in data antecedente al turn-over previsto per il congedo del dipendente in servizio con funzioni nel settore amministrativo-contabile

CATEGORIA	PERSONALE	IN SERVIZIO	UOMINI	DONNE	DOTAZIONE PIANTA ORGANICA
C	Istruttori	0	0	0	1 – full time
A	Operatori	1	1	0	1 – full time
TOTALE		1	1	0	2 – full time

PERSONALE PART – TIME AL 31/11/2021	FINO AL 50%		OLTRE AL 50%	
CATEGORIA	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE
B	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

Titolo di studio personale di ruolo e incaricato (al 31/11/2021)			
Uomini	Donne	Uomini	Totale
Laurea	0	0	0
Diploma Scuola Media Superiore	0	0	0
Diploma di qualifica	0	0	1
Diploma scuola dell'obbligo	0	1	0
TOTALE	0	1	1

Evoluzione personale a tempo indeterminato

Dal 2010 (con il DL 78/2010, convertito nella legge 120/2010) fino a tutt'oggi, sono previsti, a carico degli Enti locali, obblighi di contenimento della spesa con imposizione, tra gli altri, di vincoli specifici in materia di nuove assunzioni.

Fascia di Età del personale in servizio ANNO 2022

	FINO A 30 ANNI	31-44 ANNI	45-54 ANNI	55 - 60 ANNI	OLTRE 60 ANNI	TOTALE		
							F	M
Cat C								
Cat A			1			1		
TOTALE			1	0	1	1		1

Premesso che:

-l'art.33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.16 della legge 183/2011, stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere annualmente alla rilevazione delle spese di personale ed, in mancanza, il divieto di effettuare assunzioni o di instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto a pena di nullità;

-ai sensi dell'art.39, comma 1, della legge 449/1997 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

-in base al combinato disposto dell'art.91 del T.U.E.L. e dell'art.6, commi 2, 3 e 6 del D.Lgs. 165/2001, gli enti locali, per assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle cosiddette categorie protette ex lege 68/99, sono tenuti ad adottare annualmente un piano triennale dei fabbisogni del personale e, coerentemente con lo stesso, rideterminare la consistenza delle dotazioni organiche, *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”*; tale *“piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;

- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004 che consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;

- l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che prevede *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;

- l'art. 89 del D. Lgs 267/2000 ed in particolare il comma 5 che testualmente recita: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

- con deliberazione della Giunta Comunale che ha approvato il Piao per il triennio 2022/2024 si è proceduto all'“Approvazione del piano di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna. triennio 2022-2024.” è stato adottato, per il triennio 2022-2024, il piano delle azioni positive;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, co. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Considerato che

- sono entrati in vigore i D.Lgs. n. 74/2017 e 75/2017, emanati in attuazione della legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione n.124/2015 comunemente definita riforma Madia;

- In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) *“... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”* (art.4 comma 2); b) *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”* (art.4, comma 3); c) *“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per*

le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge” (precisazione del decreto 8 maggio 2018);

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall’art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall’art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che *“la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*, considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);

- A partire dal 25/09/2018, le pubbliche amministrazioni devono adottare la nuova programmazione del personale e, in difetto, l’apparato sanzionatorio disposto dall’art.6, comma 6, del novellato d.lgs.165/01 consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è, inoltre, disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e sia per gli adempimenti previsti di inoltro entro trenta giorni dall’approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L’Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che *“... In sede di prima applicazione, il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”*, mentre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che *“la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente”*, precisando quindi che *“Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”*;

Preso atto che, secondo l’impostazione definita dal Decreto Legislativo n° 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale o per l’aggiornamento del piano già adottato, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Preso atto che il [Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 28 marzo 2019, n. 26](#) ha previsto all’art. 14 bis con il comma 1 che *“1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, quinto periodo, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e le parole: “al triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “al quinquennio precedente” e che dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: “5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover.”*

Dato atto che, a seguito dell’approvazione [Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 28 marzo 2019, n. 26](#) si è proceduto alla revisione delle cessazioni previste per gli anni 2022-2024 che al momento non interessano alcun dipendente

Considerato che per la determinazione del calcolo dei risparmi realizzati per le cessazioni intervenute nel quinquennio antecedente si è tenuto conto delle modalità indicate dalle:

- circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 (*..il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio ..omissis ...Si rammenta, inoltre, che il trattamento economico fondamentale del personale inquadrato nelle aree deve tenere conto della posizione economica di ingresso del cessato.....Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi*);
- deliberazione 71/ 2017 della Corte dei Conti Lombardia laddove recita *“la Sezione ritiene di non poter enucleare, ai fini della determinazione del parametro quantitativo “spesa del personale cessato” sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto al fine di consentire all’ente locale di assumere personale, così come previsto nelle disposizioni succedutesi nel tempo e richiamate nel precedente punto 3, un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento. La percentuale in esame è calcolata, pertanto, facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire, per quanto rileva nel caso di specie, alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell’applicazione del citato comma 557”*;
- deliberazione n. 172/2016 della Corte dei Conti per il Molise recita *“Ne consegue che, per il 2016, il totale della capacità assunzionale è dato dalla somma tra una quota di competenza (il 2016 si calcola sulla base dei cessati del 2015) e una quota a residuo del triennio*

precedente dinamico, come stabilito dalla Sezione delle Autonomie n.28/2015, quest'ultima nell'esercizio attuale è pari a quanto non speso dei budget negli anni 2013-2014-2015 calcolato sulle rispettive cessazioni degli anni 2012-2013-2014.”

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

- *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la circolare del 13 maggio 2020 sul decreto del Ministero per la p.a. attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2020 n. 226.

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la circolare del 13 maggio 2020 sul decreto del Ministero per la p.a. attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2020 n. 226.

Visto il parere della Ragioneria Generale dello Stato fornito al Comune di Roma prot. N. 12454 del 15/01/2021;

Precisato che secondo ANCI “l'applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale in base al principio di sostenibilità finanziaria, a differenza di quelle in materia di turn-over, non portano alla definizione di un budget assunzionale, che può essere speso nell'esercizio di riferimento, ma all'individuazione di un limite complessivo di spesa. Ciò comporta che le percentuali di crescita annuale individuate dalla Tabella sopra riportata consentono la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018, e da tale sommatoria si ricava il limite complessivo della spesa di personale nell'anno di riferimento. Qualora ci si limitasse a considerare le percentuali di incremento annuale solo in termini di budget assunzionale valevole anno per anno, si perderebbe la possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dalla contrazione della spesa rispetto al 2018 ad esempio per cessazioni di personale intervenute a qualsiasi titolo. “

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

Rilevato che per l'anno 2023, si applicherà quanto previsto nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014: e sarà possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato dall'anno 2018 in poi, ovvero pari:

Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2020 da utilizzare nel 2022, al netto delle assunzioni effettuate nel 2021	€ 0,00
Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2021 da utilizzare nel 2022 o nel 2021 solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over	€ 33.966,18
Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2022 da utilizzare nel 2023 o nel 2022 solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over	€ 0,00
Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2023 da utilizzare nel 2024 o nel 2023 solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over	€ 0,00

Richiamato in particolare l'art. 5 comma 2 del D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019 che prevede “2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.”

Richiamato inoltre ai sensi del DECRETO 21 ottobre 2020 - (GU n.297 del 30-11-2020) ART. 3 COMMA 2 «Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.»

Richiamato il D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019 si analizza la situazione dell'Ente, in base alle risultanze in merito alla spesa del personale, alle entrate correnti e al Fondo Crediti dubbia esigibilità come risultanti dai rendiconti della spesa 2019, 2020 e 2021 e bilancio di previsione, assestato, con riferimento alla parte corrente 2022, aggiornato applicando la novità richiamata al punto appena precedente:

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE	25,61%
VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO	29,50%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

Preso atto che il Comune si colloca al di sotto dei valori della soglia della Tabella 1 di cui all'art. 4 c.1 del D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, può quindi, in base all'art. 5 comma 1 del D.M. incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa per i seguenti importi:

	2023	2024
% DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DA TABELLA 2 DM	34,00%	35,00%
INCREMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (AL DI FUORI DELLA SPESA 2008)	29.590,57 €	30.460,88 €
SPESA MASSIMA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI AL FINE DI NON SFORARE LA % INDICATA IN TABELLA 1 DM. (stante l'attuale rapporto tra spesa personale/media entrate correnti triennio al netto FCDE)	13.119,16 €	13.119,16 €
Somma effettivamente utilizzata nell'anno per assunzioni con DM del 17.3.2020	0	0
Somma residua dopo le assunzioni effettivamente realizzate con DM del 17.3.2020	13.119,16 €	13.119,16 €

Preso atto che ai sensi del D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, è stato inoltre previsto che “i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità, possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato, oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

Preso atto che l'art. 7 c.1 del D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019, prevede che “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. bilancio asseverato dall'organo di revisione”.

Dato atto che ai sensi del quadro normativo vigente coesistono l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 per le cessazioni che intercorreranno dal 2020 al 2024 e quanto previsto con il D.M. 17 marzo 2020, ovvero ci saranno:

- le capacità di spesa derivanti dal personale cessato

gli ulteriori “bonus” di capacità di spesa per il personale previsti per i comuni virtuosi in base al D.M. 17 MARZO 2020.

Rilevato che complessivamente le capacità di spesa per le assunzioni di personale utilizzabili nel 2023 in base al D.M. 17 MARZO 2020 sono pari ad € 13.119,16 e le somme per turn-over dei cessati 2020, 2021 e 2022 in base all'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 sono pari ad € 33.966,18, nell'anno 2023 si potranno effettuare spese per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 47.085,34 nell'anno 2024 si potranno effettuare spese per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 47.085,34;

Preso atto che la dotazione organica è la seguente:

Categoria	Profilo Professionale	Totale n. posti	N posti occupati	N posti Vacanti
-----------	-----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

CAT. A	Operatore	1	1	0
CAT. B	Operatore	0	0	0
CAT. B3	Collaboratori Prof.li	0	0	0
CAT. C	Istruttori amministrativi/contabili - Istruttori Agenti P.L. – Istruttori tecnici	3	2*	1
CAT. D	Istrutt. Direttivi amministrativi, Istrutt. Direttivi Ispett. Polizia Loc.le, Istutt. Direttivi Tecnici	0	0	0
Totali		4	3	1

*Due posti occupati con personale di altri enti per n.12 ore di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004c. 557

Atteso che:

- ai sensi dell'art. art. 6 c. 1 terzo capoverso del D. Lgs. 165/01 nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
- la condizione di soprannumero, ovvero di personale extra dotazione organica, si rileva dal confronto tra i dipendenti in servizio e la consistenza della dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria, con particolare riferimento all'impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;
- la mancata applicazione della norma sopra riportata è sanzionata con il divieto di effettuare nuove assunzioni o di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti adottati;
- che la stessa prevede il coinvolgimento dei dirigenti che sono chiamati ad attivare questa procedura in quanto il mancato rispetto di tale obbligo, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;

Rilevato che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l'ente ha effettuato la seguente procedura:

- E' stato richiesto ai responsabili di servizio la proposizione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, secondo criteri non meramente sostitutivi, ossia di vacanze di posizioni da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e all'occorrenza future, indicando per ogni profilo professionale richiesto:
 - a) le competenze in relazione alle conoscenze, alle capacità e alle caratteristiche comportamentali ricercate, al fine di meglio calibrare la scelta dei candidati;
 - b) la distinzione del tipo di approvvigionamento se a tempo indeterminato o flessibile anche in funzione dell'evoluzione normativa, ovvero delle nuove tecnologie richieste in termini di specializzazione, del Settore/ufficio/area di

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

riferimento, verificando come tale personale sia necessario al raggiungimento degli obiettivi strategici e/o operativi dell'ente come definiti nel piano della performance;

- c) l'obbligo di indicare, in relazione alle attività svolte anche a livello prospettico, eventuali eccedenze di personale nel proprio settore ai sensi dell'art.33 del d.lgs.165/01;
 - d) puntuale indicazione di servizi da esternalizzare o internalizzare motivando puntualmente le ragioni di tali scelte, in funzione dell'economicità, efficienza e qualità dei servizi;
- Ai fini del rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale, si è provveduto a:
- a) elaborare la dotazione organica teorica numerica composta dal personale attualmente in servizio sulla base delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018;

b) Categoria	Profilo Professionale	N posti occupati
CAT. A	Operatore	1
CAT. B	Operatore	0
CAT. B3	Collaboratori Prof.li	0
CAT. C	Istruttori amministrativi/contabili - Istruttori Agenti P.L. – Istruttori tecnici	2*
CAT. D	Istrutt. Direttivi amministrativi, Istrutt. Direttivi Ispett. Polizia Loc.le, Istutt. Direttivi Tecnici	0
Totali		3

*Due posti occupati con personale di altri enti per n.12 ore di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004c. 557

- c) elaborare la dotazione organica teorica finanziaria (ALLEGATO A) dal personale attualmente in servizio che comporta una spesa pari ad € 94.736,04 di cui € 87.017,84 soggetti al limite 2008, che risulta contenuta nei limiti di spesa 2008 pari a € 87.031,09;
- d) elaborare gli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo indeterminato che determinato o flessibile verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli finanziari della nuova spesa media sostenuta nel triennio 2008 pari ad € 12,25;

- e) calcolare le capacità di spesa per le assunzioni di personale secondo la normativa vigente indicando per l'anno 2023 l'importo pari ad € 13.119,16 e le somme per turn-over dei cessati 2020, 2021 e 2022 in base all'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 sono pari ad € 33.966,18, nell'anno 2023 si potranno effettuare spese per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 47.085,34 nell'anno 2024 si potranno effettuare spese per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 47.085,34;

Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, che fissa un tetto alle cosiddette assunzioni flessibili “possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, ed inoltre che “ il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

Preso atto che la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione 1/2017, ha chiarito che “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa –anche contrattuale –ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”

Dato atto che nell'anno 2009 e nel triennio 2007-2009 non sono state effettuate spese per le assunzioni flessibili e risulta quindi necessario individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente;

Preso atto che le tipologie di lavoro flessibile a cui fa riferimento l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, sono, a titolo esemplificativo:

- i contratti di lavoro a tempo determinato (D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368);
- le convenzioni;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

- i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- i contratti di formazione e lavoro (art. 3 del D.L. 726/1984, convertito con modificazioni nella legge 863/1984, art. 16 del D.L. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge 451/1994, n. 451);
- altri rapporti formativi;
- i contratti di somministrazione di lavoro (artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
- le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.

Preso atto inoltre che non rientrano nella locuzione di lavoro flessibile le convenzioni aventi per oggetto la gestione in forma associata di funzioni e servizi, infatti il ricorso a forme di utilizzo condiviso del personale in organico rappresenta non già un modo per eludere il regime vincolistico relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, bensì un duttile strumento di utilizzo plurimo e contemporaneo dei dipendenti pubblici senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie. (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016);

Preso atto che questo ente ha rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto di individuare, quale nuovo parametro di riferimento per il Comune di Borgaro Torinese, per le assunzioni flessibili di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., il costo annuale, di un dipendente di categoria giuridica D1 per far fronte ad eventuali necessità di servizi essenziali per l'ente, per un importo (comprensivo di oneri a carico dell'ente) pari ad € 35.412,59. Tale importo rappresenterà quindi il limite massimo per le assunzioni flessibili per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente;

Dato atto che:

1. non sussiste, al momento, in servizio presso l'Ente personale in soprannumero rispetto al complesso dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ente;
2. non risultano, sentiti i Responsabili di Servizio in merito a rilevazioni di eventuali eccedenze, segnalazioni di personale in esubero o in eccedenza in relazione a sopravvenute modificazioni dell'organizzazione del lavoro e delle competenze assegnate alla struttura cui ciascun Responsabile è preposto;

Atteso che ai sensi dell'art. 34 bis del Dlgs 165/2001 Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. Le amministrazioni, decorsi venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale;

Riscontrato che la legge 19 giugno 2019, n. 56 art. 3 comma 8 dispone che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, e fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Preso atto della necessità di adottare il piano del fabbisogno del personale prevedendo il seguente piano assunzionale per il periodo 2023-2025:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
------	------------	------------------------	----------------

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

2023	1 Istruttore amministrativo/contabile Cat. C1/Area Istruttori	Assunzione a tempo pieno con concorso anche con utilizzo graduatoria vigente presso altri Enti (Previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.lgs 165/2001 e art. 30)	€ 32.325,12 (con utilizzo delle capacità del DM poi resto cessati)
2024	Non sono prevedibili, allo stato attuale, ulteriori assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento, fatta salva l'eventuale sostituzione, nel rispetto della normativa nel tempo vigente, del personale che dovesse cessare.		
2025	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento, fatta salva l'eventuale sostituzione, nel rispetto della normativa nel tempo vigente, del personale che dovesse cessare.		

A TEMPO DETERMINATO o FLESSIBILE:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2023	2 Istruttore amministrativo/contabile Cat. C1/Area Istruttori (proroga dei rapporti in essere in attesa dell'espletamento delle procedure del concorso a tempo indeterminato di cui sopar)	Personale dipendente pubblico categoria C di altra amministrazione utilizzando l'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004 (max 12 ore settimanali per 12 mesi per una figura e max 12 ore settimanali 6 mesi e 6 ore settimanali 6 mesi) fino a fine mandato	€ 20.004,01 (rientra tra la spesa flessibile 2009)
	Possibilità di utilizzo di personale temporaneo e parziale, anche mediante rapporto con società interinale, per eventuali esigenze al momento non preventivabili, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale.		
2024	Possibilità di utilizzo di personale temporaneo e parziale, anche mediante rapporto con società interinale, per		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

	eventuali esigenze al momento non preventivabili, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale		
2025	Possibilità di utilizzo di personale temporaneo e parziale per eventuali esigenze al momento non preventivabili, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale.		

Rilevato che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l'ente ha:

- elaborato la dotazione organica teorica numerica per il 2023 composta dal personale attualmente in servizio e dalle assunzioni previste per il 2023;
- elaborato la dotazione organica finanziaria teorica composta dal personale attualmente in servizio e dalle assunzioni previste per il 2023 (ALLEGATO B) che comporta una spesa teorica pari ad € 99.093,14 di cui € 75.668,75 soggetti al limite 2008, che risulta contenuta nei limiti di spesa del 2008 pari a € 87.031,09;
- elaborato la dotazione organica finanziaria composta dal personale attualmente in servizio e dalle assunzioni previste per il 2023 (ALLEGATO C) che comporta una spesa pari ad € 99.074,08 di cui € 75.281,13 soggetti al limite 2008, che risulta contenuta nei limiti di spesa del 2008 pari a € 87.031,09;
- elaborato gli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo indeterminato che determinato o flessibile verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli finanziari rispetto alla spesa media sostenuta nel 2008 pari ad € 11.748,96;

Accertato che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziato nel bilancio di previsione per gli anni 2023, 2024 e 2025;

Atteso che ai sensi dell'art. 4 c.5 del nuovo CCNL 16.11.2022 "Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti."

Accertato come l'attuale fabbisogno di personale trovi favorevole attuazione, ricorrendo il rispetto delle seguenti condizioni:

- vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, e s.m.i.;
- vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del 2008;
- adozione del Piano della Performance 2023-2025 di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs. 27.10.2009, n. 150, da adottarsi nei 20 giorni successivi all'approvazione del bilancio all'interno del PIAO;
- adozione del piano azioni positive;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

- aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001);
 - aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/ dando atto, con il presente provvedimento che non sono presenti eccedenze, né sovrannumerarietà, nemmeno per l'anno 2023;
 - che la spesa di personale prevista per gli anni 2023/2024/2025, è contenuta nel limite della spesa del 2008 e pertanto rispettosa della disposizione del nuovo art. 1 c. 562, ovvero il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore dell'anno 2008;
 - che la spesa di personale prevista per gli anni 2023/2024/2025 derivante dal piano di fabbisogno rispetta gli equilibri di bilancio pluriennale;
 - aver effettuato l'invio del precedente Piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001;
 - aver rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, di rendiconti, del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016;
1. Di prendere atto dei calcoli effettuati, sintetizzati nelle tabelle agli atti, sulla riconversione della dotazione organica in termini finanziari e della sua correlazione con la spesa massima assentibile definita nella media della spesa sostenuta nel 2008, delle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni all'esterno di personale a tempo indeterminato e determinato e/o flessibile, del rispetto del limite delle spese da sostenere con il presente fabbisogno del personale, del personale assumibile, e delle altre spese del personale da confrontare sia sul limite della spesa prevista nel bilancio di previsione 2023, 2024 e 2025, sia del non superamento della spesa del personale sostenuta nel 2008 e del rispetto dei parametri del D.M. 17 marzo 2020 art. 4 c.1;
 2. Di precisare che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;
 3. Di individuare, ai sensi della deliberazione 1/2017 adottata dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, quale nuovo parametro di riferimento per il Comune di Balme, per le assunzioni flessibili (art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i.), il costo annuale di un dipendente di categoria giuridica D1 per far fronte ad eventuali necessità di servizi essenziali per l'ente, per un importo (comprensivo di oneri a carico dell'ente) pari ad € 35.412,59. Tale importo rappresenterà quindi il limite massimo per le assunzioni flessibili per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente;
 4. Di approvare il seguente quadro assunzionale per gli anni 2023, 2024 e 2025:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO A TEMPO INDETERMINATO:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2023	1 Istruttore amministrativo/contabile Cat. C1/Area Istruttori	Assunzione a tempo pieno con concorso anche con utilizzo graduatoria vigente presso altri Enti (Previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 e art. 30)	€ 32.325,12 (con utilizzo delle capacità del DM poi resto cessati)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

2024	Non sono prevedibili, allo stato attuale, ulteriori assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento, fatta salva l'eventuale sostituzione, nel rispetto della normativa nel tempo vigente, del personale che dovesse cessare.		
2025	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento, fatta salva l'eventuale sostituzione, nel rispetto della normativa nel tempo vigente, del personale che dovesse cessare.		

A TEMPO DETERMINATO o FLESSIBILE:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2023	2 Istruttore amministrativo/contabile Cat. C1/Area Istruttori (proroga dei rapporti in essere in attesa dell'espletamento delle procedure del concorso a tempo indeterminato di cui sopra)	Personale dipendente pubblico categoria C di altra amministrazione utilizzando l'articolo 1, <i>comma 557</i> della legge 311/2004 (max 12 ore settimanali per 12 mesi per una figura e max 12 ore settimanali 6 mesi e 6 ore settimanali 6 mesi) fino a fine mandato	€ 20.004,01 (rientra tra la spesa flessibile 2009)
	Possibilità di utilizzo di personale temporaneo e parziale, anche mediante rapporto con società interinale, per eventuali esigenze al momento non preventivabili, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale.		
2024	Possibilità di utilizzo di personale temporaneo e parziale, anche mediante rapporto con società interinale, per eventuali esigenze al momento non preventivabili, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale		
2025	Possibilità di utilizzo di personale temporaneo e parziale per eventuali esigenze al momento non preventivabili, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa di personale.		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

4. Di dare atto che la spesa 2023 derivante dalla programmazione di cui sopra oltre alla spesa di personale (ALLEGATO C) è determinata ad € 99.074,08 di cui € 75.281,13 soggetti al limite 2008, che risulta contenuta nei limiti di spesa del 2008 pari a € 87.031,09 e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 562 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

5. Di approvare la dotazione organica per il 2023, sotto riportata:

Categoria	Profilo Professionale	Totale n. posti	N posti occupati	N posti Vacanti
CAT. A	Operatore	1	1	0
CAT. B	Operatore	0	0	0
CAT. B3	Collaboratori Prof.li	0	0	0
CAT. C	Istruttori amministrativi/contabili - Istruttori Agenti P.L. – Istruttori tecnici	3	2*	1
CAT. D	Istrutt. Direttivi amministrativi, Istrutt. Direttivi Ispett. Polizia Loc.le, Istrutt. Direttivi Tecnici	0	0	0
Totali		4	3	1

*Due posti occupati con personale di altri enti per n.12 ore di cui all’art. 1, comma 557 della legge 311/2004c. 557

6. Prendere atto che dall’analisi derivante dalla ricognizione della dotazione organica per l’anno 2023 effettuata ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 6 1° c. del D. Lgs 165/01 non emergono situazioni di soprannumero né di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
7. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 – 2025

8. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
9. Di inviare la presente quale informativa alle OO.SS. e R.S.U.

Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Per quanto riguarda la Programmazione degli investimenti l'ente ha poche risorse economiche derivanti da entrate proprie, pertanto si dovrà far ricorso ad eventuali contributi regionali o statali.

Al momento sono in previsione contributi statali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (rispettivamente ammontanti a € 81.400; 50.000,00; 10.000,00) e progettazione (€ 17.070,06)

Contestualmente con l'approvazione del presente documento di programmazione, la legge prevede l'approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche di importo superiore ai 100.000,00 per il triennio 2023-2025, ed elenco annuale 2023.

Si è provveduto a richiedere un contributo statale di importo complessivo pari ad € 700.000,00 per la "messa in sicurezza strade comunali", per il quale si resta in attesa di concessione. Tale contributo risulta in ogni caso previsto nel suddetto Piano triennale, con previsione di spesa del 50% dell'importo concesso nel primo anno (€ 350.000,00) e il restante 50% nel secondo anno.

Si precisa che lo schema del "Programma triennale dei LL.PP. 2023-2025 è allegato al presente documento unico di programmazione.

La priorità dell'Amministrazione sarà comunque garantire la sicurezza delle strade e del patrimonio dell'Ente effettuando le opportune manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

La disciplina del pareggio di bilancio costituisce per le regioni e gli enti locali la nuova regola contabile - in sostituzione del previgente patto di stabilità interno - mediante cui gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche. L'attuale regola contabile dell'equilibrio di bilancio per regioni ed enti locali è stata introdotta dalla legge n. 243 del 2012 che agli articoli da 9 a 12 ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando così attuazione, con riferimento agli enti territoriali, a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio. La nuova regola, la cui applicazione - dopo essere stata anticipata al 2015 per le regioni, con alcune specificità poi ridefinite dalla normativa poi emanata a regime - è stata prevista a decorrere dal 2016, viene così a sostituire da tale anno il patto di stabilità interno, che nel corso del tempo aveva portato ad addensamento normativo di regole complesse e frequentemente mutevoli. Con la Legge di Bilancio 2019 è stato abolito il pareggio di bilancio, ma l'Ente deve garantire, adottando tutte le azioni per assicurare l'equilibrio, in caso di nuovi investimenti, se finanziati con Avanzo tale entrata rientra nell'equilibrio di bilancio. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al rispetto di quanto stabilito dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che impone di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, evitando la formazione di debiti pregressi. Con le misure adottate e l'attuale organizzazione degli uffici viene garantito il rispetto del limite dei 30 gg per i pagamenti dei fornitori. Inoltre dovrà cercare di non utilizzare l'anticipazione di cassa in quanto onerosa, visto che sulle anticipazioni di cassa si pagano interessi passivi.

L'Ente nel triennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica (dal 2016 anno di obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti)

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito e non ha ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali per cui non vi sono effetti che andranno ad influire sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

Debiti fuori bilancio riconosciuti: L'ente non ha alcun debito fuori bilancio.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui: L'ente non ha alcun disavanzo da ripianare.

Piano delle alienazioni

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Con Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 14 maggio 2021 l'ente approvava il piano delle alienazioni e/o valorizzazioni degli immobili comunali non strumentali alle funzioni istituzionali, prescritto dall'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 come convertito nella Legge 133 del 6 agosto 2008, con contenuto negativo in quanto, dalla ricognizione degli immobili effettuata dall'ufficio tecnico comunale, non vi sono immobili con le caratteristiche richieste.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
--

Risultano attualmente in corso i lavori di sistemazione del fabbricato comunale con costruzione di terrazzo pedonale in ampliamento all'esistente piazzetta.

Programmi triennale dei lavori pubblici 2023/2025: vedi prospetto allegato
